

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani  
(ottobre-dicembre 2022)*

**AMBIENTE**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-626/22</b>	<b>Tribunale di Milano (notifica CGUE 21/11/22)</b>	<b>Questione Ilva- Tutela ambientale e sanitaria- Attività industriale recante pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana-Possibilità di prevedere che la Valutazione di Danno Sanitario (VDS) costituisca atto estraneo alla procedura di rilascio e riesame dell' AIA (Autorizzazione integrata ambiente)- Interpretazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (Dubbio sulla tipologia di sostanze inquinanti da prendere in considerazione in sede AIA-Possibilità per uno SM di differire il termine concesso al gestore per adeguare l'attività industriale all'autorizzazione concessa, realizzando le misure ed -attività di tutela ambientale e sanitaria ivi previste)</b>

**CONCORRENZA E AIUTI DI STATO**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-558/22</b>	<b>Consiglio di Stato (notifica CGUE 12/12/22)</b>	<b>AIUTI DI STATO/MERCATO INTERNO – Energia elettrica – Fonti rinnovabili – Sistema dei certificati verdi- Importatori - Onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali - Interpretazione degli articoli 28 e 30 TFUE, dell'articolo 110 TFUE, dell'art l'articolo 34 TFUE, degli articoli 107 e 108 TFUE la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Interpretazione (Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che impone agli importatori di elettricità verde un onere pecuniario non applicabile ai produttori nazionali del medesimo prodotto )</b>

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</b>		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-548/22</b>	<b>Giudice di Pace di Fondi (notifica CGUE 28/11/22)</b>	<p><b>Magistratura onoraria- Rapporto di lavoro- Domanda di partecipazione alla procedura valutativa finalizzata alla stabilizzazione- Rinuncia <i>ex lege</i> ad ogni pretesa conseguente al rapporto onorario progressivo- Compatibilità con il diritto UE-Interpretazione degli articoli 17 (“Diritto di proprietà”), 31 (“Condizioni di lavoro giuste ed eque”), 34 (“Sicurezza sociale e assistenza sociale”) e 47 (“Diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale”) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 7 (“Ferie annuali”) della direttiva 1999/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale recepito dalla direttiva 1997/81/CE- e della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio (<i>Dubbio se il diritto euro-unitario osti ad una normativa nazionale la quale preveda la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa riguardante il rapporto onorario progressivo, con perdita di ogni altra tutela retributiva, lavorativa e di protezione sociale garantita dal diritto europeo, nel caso di semplice presentazione della domanda di partecipazione da parte di un magistrato onorario, a procedure di stabilizzazione che siano solo formalmente attuative della clausola 5 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, - ovvero, nel caso di mancato superamento delle dette procedure o di mancata presentazione della domanda, con la percezione di un’indennità di importo manifestamente inadeguato e sproporzionato ai danni subiti per il mancato recepimento delle menzionate direttive</i>)</b></p>
<b>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</b>		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto

<p><b>C-389/22</b></p>	<p><b>Consiglio di Stato (notifica CGUE 06/10/22)</b></p>	<p><b>Personale del corpo militare della Croce Rossa Italiana in servizio temporaneo- Stabilizzazione del rapporto di lavoro ed equiparazione allo status giuridico del personale del medesimo corpo assunto a tempo indeterminato o in servizio continuativo- Obbligo di rinvio pregiudiziale gravante sul giudice di ultima istanza- Circostanze derogatorie- Interpretazione del significato del concetto di “esclusione di ogni ragionevole dubbio” circa la soluzione da dare al caso concreto tela per cui “la stessa evidenza” si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri ed alla Corte di Giustizia- Interpretazione della direttiva n. 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e dei principi di non discriminazione e di legittimo affidamento (<i>Dubbio se per ritenere derogato l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE gravante sul giudice di ultima istanza, al fine di evitare una probatio diabolica e consentire la concreta attuazione delle circostanze derogatorie all’obbligo di rinvio pregiudiziale indicate dalla Corte di giustizia – sia sufficiente accertare la manifesta infondatezza della questione pregiudiziale sollevata nell’ambito del giudizio nazionale, escludendo la sussistenza di ragionevoli dubbi al riguardo, tenuto conto, sul piano meramente oggettivo - senza un’indagine sul concreto atteggiamento interpretativo che potrebbero tenere distinti organi giurisdizionali - della terminologia e del significato propri del diritto [dell’Unione] attribuibili alle parole componenti la disposizione europea (rilevante nel caso di specie), del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale. Dubbio se per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi, sia possibile interpretare l’art. 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l’azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare. Dubbio sulla compatibilità con la normativa europea e con il principio di non discriminazione delle disposizioni nazionali che prevedono l’esistenza di rapporti di servizio con una Pubblica Amministrazione aventi scadenze più volte prorogabili e rinnovabili nel corso di decenni senza soluzione di continuità e stabiliscono un diverso trattamento fra personale del medesimo Corpo in servizio continuativo (ovvero a tempo indeterminato) e in servizio temporaneo (ovvero a tempo determinato), con assenza di previsioni</i></b></p>
------------------------	---	--

*normative che assicurino ai lavoratori in servizio temporaneo opportunità di conservazione del rapporto di lavoro a seguito del riordino dell'ente di appartenenza)*

## MERCATO INTERNO

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
<b>C-598/22</b>	<b>Consiglio di Stato (notifica CGUE 28/11/22)</b>	<b>Beni pubblici – Demanio marittimo – Concessioni – Opere realizzate su area demaniale – Cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo a carico del concessionario alla scadenza della concessione.</b> Interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE d i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14); ( <i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che prevede la cessione - a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento - delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare</i> )
<b>C-660/22</b>	<b>Corte di Cassazione (notifica CGUE 05/12/22)</b>	<b>Politica economica e bancaria - Riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) - Opzione way out – Libera circolazione dei capitali, libera concorrenza e salvaguardia del mercato -</b> Interpretazione dei principi della libera circolazione dei capitali, di cui agli articoli 63 e ss. del TFUE e di libera concorrenza e salvaguardia del mercato, di cui agli artt. 101, 102, 120 e 173 del medesimo TFUE ( <i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disciplina nazionale che condizioni, al versamento di una somma pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, la possibilità per le banche di credito cooperativo aventi alla data del 31 dicembre 2015 un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, in luogo dell'adesione ad un gruppo, di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, modificando il proprio statuto in modo da escludere l'esercizio dell'attività bancaria e mantenendo nel contempo le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c., assicurando ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria di formazione ed informazione sui temi del risparmio e di promozione dei programmi di assistenza</i> )
<b>Cause riunite C-662/22 e C-667/22</b>	<b>Tar per il Lazio (notifica CGUE 14/12/2022)</b>	<b>Libera prestazione dei servizi - Tutela degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online e nei motori di ricerca online – Direttiva sul commercio elettronico -</b> Interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, della

		direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del principio di libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE ( <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale - come quella di cui all'art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico, e la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie</i> )
<b>C-663/22</b>	<b>Tar per il Lazio (notifica CGUE 14/12/22)</b>	<b>Libera prestazione dei servizi - Tutela degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online e nei motori di ricerca online – Direttiva sul commercio elettronico</b> - Interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, della direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del principio di libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE ( <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale - come quella di cui all'art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico, e la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie</i> )
<b>Cause riunite C-664/22 e C-666/22</b>	<b>Tar per il Lazio (notifica CGUE 14/12/22)</b>	<b>Libera prestazione dei servizi - Tutela degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online e nei motori di ricerca online – Direttiva sul commercio elettronico</b> - Interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, della direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del principio

		di libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE ( <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale - come quella di cui all'art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico, e la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie</i> )
<b>C-665/22</b>	<b>Tar per il Lazio (notifica CGUE 14/12/22)</b>	<b>Libera prestazione dei servizi - Tutela degli utenti commerciali nei servizi di intermediazione online e nei motori di ricerca online – Direttiva sul commercio elettronico</b> - Interpretazione del regolamento (UE) n. 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, della direttiva 2015/1535/UE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del principio di libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE ( <i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale - come quella di cui all'art. 1, commi 515, 516, 517 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - che impone, ai fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line, stabiliti in altro paese europeo ma operanti in Italia, specifici oneri amministrativi e patrimoniali, consistenti, rispettivamente, nell'iscrizione in un registro comportante la trasmissione di rilevanti informazioni sulla propria organizzazione e nella corresponsione di un contributo economico, e la cui mancata osservanza è presidiata da sanzioni amministrative pecuniarie</i> )
<b>C-683/22</b>	<b>Tar per il Lazio (notifica CGUE 19/12/22)</b>	<b>Contratti pubblici – Concessioni autostradali – Modificazione della concessione in corso di validità – Valutazione dell'obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica- Verifica dell'affidabilità del concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento– Interpretazione degli artt. dagli artt. 38, 43 e 44 della Direttiva 2014/23 dagli artt. 38, 43 e 44 della Direttiva 2014/23</b> ( <i>Dubbio circa la sussistenza di un obbligo o meno, discendente dalla normativa UE, di esperimento di una procedura di gara in conseguenza della modifica della convenzione originaria e il riassetto societario del concessionario, nonché dell'obbligo di effettiva verifica di affidabilità del concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento</i> )

## TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<b>C-610/22</b>	<b>Tribunale di Pistoia (notifica CGUE 02/11/22)</b>	<b>Credito al consumo- Erronea indicazione del TAEG-Elusione delle norme emanate in applicazione della direttiva UE-</b> Interpretazione della direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo artt. 3, 4 e 14 ( <i>Dubbio se le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della direttiva UE in materia di credito al consumo siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti che comprenda solo la mancata indicazione del TAEG nel contratto ovvero anche la sua erronea indicazione nel contratto stesso</i> )
<b>C-646/22</b>	<b>Consiglio di Stato (notifica CGUE 21/11/22)</b>	<b>Vendite abbinata di prodotti finanziari e prodotti assicurativi- Incorniciamento delle informazioni (framing)- Pericolo di concreto condizionamento del consumatore medio- Potere dell'AGCM di prevedere una deroga al principio dell'abbinamento interponendo uno spazio temporale di sette giorni tra le firme dei due contratti-Onere della prova-</b> Interpretazione della direttiva 2005/29 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, art. 24 par. 3 ( <i>Dubbio se la nozione di "consumatore medio" debba essere formulata con riferimento non solo alla nozione classica dell'homo oeconomicus ma anche alle acquisizioni delle più recenti teorie sulla razionalità limitata. Dubbio se deve essere considerata aggressiva una pratica commerciale consistente nell'abbinamento, da parte di una società finanziaria, al momento della stipula di contratti di finanziamento personale, di prodotti assicurativi non collegati al credito, di cui la stessa finanziaria è intermediaria, laddove a causa dell'incorniciamento delle informazioni (framing), possono esservi pericoli di distorsioni nelle rappresentazioni mentali dei consumatori. Se la direttiva sulle pratiche commerciali sleali giustifichi il potere dell'Autorità nazionale per la concorrenza ed il mercato (una volta rilevato il pericolo di condizionamento psicologico) di prevedere una deroga al principio della possibilità di abbinamento tra vendita di prodotti assicurativi e vendita di prodotti finanziari non connessi imponendo uno spazio temporale di 7 giorni tra le firme dei due contratti. Se il considerare pratica aggressiva il mero abbinamento di due prodotti finanziari e assicurativi potrebbe finire per risolversi in un atto di regolazione non consentito e non finirebbe per addossare</i> )

		<i>sul professionista (e non sull'AGCM, come dovrebbe essere) l'onere (difficile da assolvere) di dimostrare che non si tratta di pratica aggressiva in violazione della Direttiva 2005/29/CE o se invece tale inversione dell'onere della prova non sussista purché, sulla base di elementi oggettivi, sia ritenuto il concreto pericolo di un condizionamento del consumatore bisognoso di ottenere un finanziamento a fronte di una offerta abbinata complessa)</i>
--	--	--